

39860/13

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 04/06/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO BARDOVAGNI

Dott. MARCELLO ROMBOLA'

Dott. RAFFAELE CAPOZZI

Dott. MARGHERITA CASSANO

Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - N. 98/

- Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 32185/2012

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 46/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del 09/02/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. SCARACCIONE che ha concluso per l'ima mm saisce le del missay

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

X

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28.9.2010 il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunlco, per quanto qui interessa, condannava , con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto in relazione al reato di cui ali'art. 2, comma 2, legge n. 205 del 1993 per avere fatto uso di simboli delle organizzazioni nazionaliste indossando in occasione di un incontro sportivo di hockey una maglietta con la immagine di e riproducente scritte proprie dell'ideologia fascista.

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Boizano, in parziaie riforma della predetta decisione, sostituiva la pena detentiva inflitta all'imputato con l'equivalente pena pecuniaria di euro 2.280 di ammenda.

 Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione a seguito di travisamento del fatto.

Rileva che la norma di riferimento per la individuazione degli elementi costitutivi dei reato contestato è l'art. 3 della legge n. 654 del 1975 che, a seguito della modifica del 2006, non sanziona più la semplice diffusione delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, bensì la propaganda delle stesse; non è più rilevante penalmente il semplice incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, essendo necessaria la istigazione. Il legislatore, in sostanza, ha introdotto il dolo specifico.

Nelia specie, i giudici di merito hanno omesso di valutare se il ricorrente avesse indossato la maglietta per propagandare all'interno del palazzetto del ghiaccio idee fondate sulla superiorità razziale o istigare taluno a compire reati qualificati. In sostanza, indossare una maglietta o altro capo di abbigliamento richiamante motti, scritte o simbologia del partito fascista non può in sé integrare le fattispecie di reato di cui alle norme citate, atteso che la violazione contestata non può essere considerata disgiuntamente dall'art. 3 della legge n. 654 del 1975.

Conclude affermando che il ricorrente Indossando la maglietta raffigurante Mussolini con scritte fasciste non aveva alcuna intenzione di discriminare ed offendere l'aitrui dignità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reato di cul all'art. 2, comma secondo, d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in iegge 25 giugno 1993 n. 205, sussiste per il solo fatto che taluno

acceda ai luoghi di svoigimento di manifestazioni agonistiche recando con sè embiemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tall gruppi o associazioni egii non sia iscritto (Sez. 3, n. 9793 dei 29/11/2006 dep. 08/03/2007, Lucani, rv. 235820). Esclusivamente in detti termini si Individua l'elemento oggettivo della fattispecie in esame, laddove il rinvlo contenuto nella norma citata all'art. 3 della legge n. 654 del 1975, all'evidenza, è funzionale soitanto ad individuare le organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi i cui simboli o emblemi non posso accedere ai luoghl In cui si svolgono manifestazioni agonistiche, senza alcun riferimento agli elementi costitutivi di detta diversa fattispecie criminosa.

Non sono, quindi, in termini le pronunce relative alla violazione del predetto art. 3, nonché ad aitre fattispecie di reato diverse da quella in relazione alla quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente.

Né, invero, la fattispecie contravvenzionale richiede ii dolo specifico come rilevato dal ricorrente.

Pertanto, correttamente e con discorso giustificativo compiuto ed immune dai denunciati vizi la Corte territoriale ha ritenuto la configurabilità della contravvenzione contestata, tenuto conto anche dei iuogo di consumazione del fatto e dell'occasione in cui è stata posta in essere la condotta. In particolare, ha dato atto che l'essersi presentato esibendo la maglietta con le scritte ed i simboli inneggianti ai regime fascista ed ai vaiori deil'ideologia fascista nel contesto deilo specifico incontro sportivo di hockey svoltosi in Aito Adige, notoriamente caratterizzato da contrasti delle opposte tifoserie, integra, la condotta di uso di simboli propri deile organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dalla legge n. 205 del 1993 che richiama l'art. 3 deila legge n. 654 dei 1975.

In conciusione, risultando infondato per tutti i rilievi, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 4 giugno 2013.

Il Consibliere estenspre CANCELLERIA

25 SET 2013

Ii Presidente

Paoio Bardovagni

Sentenze Cassazione

Informazione giuridica a portata di click